



REGOLAMENTO PER LA FIDA PASCOLO

APPROVATO CON ATTO DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 10 DEL 05.11.2010

Art. 1 (Campo d'applicazione)

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del pascolo nei demani comunali con soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo.

Art. 2 (Carico massimo ammissibile e unità di carico)

Il carico di bestiame possibile per ogni area tiene conto dello stato ottimale della cotica erbosa pascolativa e non può essere inferiore ai seguenti limiti distinti per terreni il cui soprassuolo è:

1. Pascolo = 1 UBA ogni due Ha di superficie/annua;
2. Pascolo cespugliato (pari al 30% della superficie) = 1 UBA ogni 2.5 Ha anno;
3. Pascolo fortemente cespugliato (pari al 60% di superficie) o boschi a scarsa densità (pari al 30% della superficie) 1 UBA ogni 3 Ha di superficie annua;
4. Bosco = 1 UBA ogni 3,5 Ha di superficie annua.

Il carico di bestiame va determinato in UBA (Unità Bestiame Adulto) tenuto conto dei seguenti indici di conversione:

1. Vacca (oltre i tre anni di età) =1 UBA
2. Manza e manzetta (tra i 12 e i 24 mesi) = 0,50 UBA
3. Toro – Cavallo = 1 UBA
4. Pecora – capra – ariete = 0.15 UBA
5. Suino = 0.30 UBA

Art. 3 (Durata e condizioni)

Il periodo di pascolamento è stabilito dal 1° Ottobre al 30 Aprile .

Le domande di autorizzazione all'esercizio del pascolo devono essere inoltrate, al Comune indicando esattamente, il numero dei capi distinti per specie, età e sistemi di identificazione, le generalità e la residenza dell'allevatore richiedente.

Entro 30 gg. dalla presentazione della domanda l'Ente, tenuto conto del carico massimo che le aree destinate a pascolo possono sopportare, emette, qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo.

La domanda di rinnovo di fida pascolo, dovrà pervenire all'ufficio comunale preposto, entro i 30 giorni precedenti all'inizio della concessione, pena la invalidità della richiesta.

Ai fini delle assegnazioni costituiscono titoli prioritari:

1. Essere residenti nel Comune di Ferrandina
2. Essere imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all'ASL;
3. Essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche limitrofe alle aree chieste in concessione;
4. Non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio;

Art. 4
(Autorizzazioni)

L'esercizio del pascolo sulle aree di proprietà comunale viene consentito mediante rilascio della prescritta autorizzazione conforme al modello B) allegato al presente Regolamento.

Art. 5
(Documentazione per la istruttoria)

I fidatari devono allegare alla domanda) di fida, redatta sull'apposito modello allegato al presente Regolamento sotto la lettera dichiarando le generalità e la residenza dell'addetto alla custodia dei capi ed allegando:

- 1 Un certificato veterinario da cui si evince che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive;
2. Un certificato rilasciato dal Sindaco del territorio da cui gli animali provengono che attesti l'immunità da malattie infettive del territorio medesimo;

Art. 6
(Aree destinate a pascolo - aree d'interesse pubblico)

Le aree di proprietà comunale a destinazione "Bosco ceduo" sono quelle relative al Bosco denominato "Montepiano" così distinto in catasto e di cui all'allegata planimetria.:

Foglio 7	Particella 1	Ha	28,07,48
Foglio 7	Particella 2	Ha	14,30,99
Foglio 7	Particella 4	Ha	00,59,27
Foglio 7	Particella 5	Ha	<u>521,35,78</u>
TOTALE			Ha. 564,24,52

e quelle relative alla località denominata "Farnetto", così distinte in catasto e di cui all'allegata planimetria:

Foglio 22	Particella 196	Ha	10,44,71
Foglio 22	Particella 198	Ha	08,48,00
Foglio 22	Particella 202	Ha	22,01,30
Foglio 22	Particella 216	Ha	07,48,80
Foglio 22	Particella 218		<u>03,74,80</u>
TOTALE			Ha 53,17,61

Sono escluse dalla fida pascolo, oltre che le aree relative alla località "Farnetto" le particelle 1 e 2 del foglio 7 del Bosco " Montrepiano"

E' assolutamente vietato il pascolo, oltre che nelle aree di cui al precedente comma del presente articolo, nelle aree limitrofe agli insediamenti turistici, sportivi e di culto. In dette aree i fidatari dovranno garantire una fascia di rispetto di almeno 100 metri.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa variabile, a discrezione del verbalizzante, tra € 10,33 e € 20,66/capo ;

Art. 7
(Modalità di pascolamento ed obblighi)

L'esercizio del pascolo sui demani comunali va esercitato secondo le seguenti modalità:

1. Rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune proprietario;
2. Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario;
3. Il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguata recinzione. La realizzazione e/o la revisione delle chiudende dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune e dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente;
4. Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre provvisto delle matricole auricolari al fine della sua identificabilità.
5. il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di danni verso l'Ente concessionario nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive e cioè anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo fidato.
6. Divieto perentorio di immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato;
7. Obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree autorizzate e di esercitare, per il periodo della fida, una attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti;
8. Divieto di sbarrare con sistemi fissi, strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo;
9. Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante il periodo di fida dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame.
10. il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

Art. 8
(Divieti)

E' fatto assoluto divieto di:

1. Cedere ad altri il diritto di fida;
2. Effettuare l'esercizio del pascolo per la specie caprina;
3. Effettuare l'esercizio del pascolo nelle zone di bosco di nuova formazione, in rinnovazione, allo stadio di novellame e nelle aree percorse da fuoco. In dette aree l'eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente;
4. Effettuare l'esercizio del pascolo nei terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento (art. 10 legge n. 353 del 21/11/2000);
5. Effettuare l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità;
6. Abbacchiare ghiande, utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi od altro che consenta di danneggiare piante e/o asportare prodotti.
7. Pascolare nelle zone affittate o vincolate.

Art. 9 (Canoni)

Il canone di fida, che il Comune fissa annualmente ai sensi dell'art.11 del Regolamento regionale, dovrà essere corrisposto anticipatamente per ottenere il rilascio dell'autorizzazione o del relativo tesserino.

In sede di prima applicazione del presente regolamento, si applicheranno i seguenti canoni:

SPECIE DEL BESTIAME		Prezzo mensile Fida per capo
BOVINI	oltre 24 mesi	2,10
	da 12 a 24 mesi	1,44
	da 4 a 12 mesi	0,60
OVINI	oltre 12 mesi	0,48
	da 4 a 12 mesi	0,24
EQUINI	oltre 24 mesi	2,10
	da 12 a 24 mesi	1,50
	da 4 a 12 mesi	0,60

I canoni unitari per la fida pascolo richiesta da allevatori non residenti nel Comune di Ferrandina, dovranno intendersi raddoppiati.

Art. 10 (Sanzioni)

Per le inosservanze di cui ai punti 1,2,4,5,6 dell'art. 7 ed ai punti 2,3,4,5 dell'art. 8 saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative:

RIFERIMENTO	Sanzione minima e massima
Articolo	Importo in €
Art. 7.1	5,17 - 51,65/capo
Art. 7.2	103,29 - 309,88
Art. 7.4	103,29 - 309,88/capo
Art. 7.5	25,82 - 51,65/capo
Art. 7.6	129,12 - 774,69
Art. 8.2	5,17 - 25,82/capo
Art. 8.3	5,17 - 51,65/capo
Art. 8.4	5,17 - 51,65/capo
Art. 8.5	5,17 - 25,82/capo

Inoltre a discrezione dell'Amministrazione Comunale, potrà essere ritirata l'autorizzazione, senza che il fidatario abbia a pretendere restituzioni di quanto già pagato.

Tre sanzioni verbalizzate nel corso di uno stesso anno comportano la sospensione della fida per un minimo di tre anni.

Le somme andranno versate nelle casse del Comune, su apposito c/c che sarà indicato dall'ufficio competente.

Art. 11 (Controlli)

Al controllo circa il rispetto delle presenti norme, sono demandati gli organi di Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie venatorie provinciali, le Guardie giurate in possesso di autorizzazione Prefettizia, oltre a tutti coloro in possesso dei requisiti di Polizia Giudiziaria.

Entro 20 giorni dall'immissione al pascolo il fidatario ove non dispensato dall'Amministrazione, dovrà costruire nella località destinatagli un mandriolo in cui, a richiesta degli organi addetti al controllo, radunare il bestiame per le ispezioni.

Art. 12 (Regolamento di polizia forestale)

Per quanto non previsto si rimanda alle norme di polizia forestale contenute nel regolamento regionale in vigore e a tutte le leggi dello Stato in materia forestale e sanitaria.

Modello B

COMUNE DI FERRANDINA
(PROVINCIA DI MATERA)
SERVIZIO ECONOMICO TRIBUTARIO
P/zza Plebiscito - Tel. 0835/756233

Oggetto : Autorizzazione Fida Pascolo sul territorio Comunale per il periodo dal
_____ **al** _____ **località** _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA L'istanza acquisita a questo Comune prot. n. ___ del ____, del __ Sig. _____
nata a _____ il _____ e residente in _____ Via/C.da _____, con la quale
chiede l'Autorizzazione per la Fida Pascolo nel bosco Comunale per il periodo dal
_____ al _____ ;

VISTA la deliberazione Commissario Straordinario n. _____ di approvazione
del Regolamento per concessione pascolo nei terreni Comunali ;

VISTO il Regolamento per il pascolo su demanio pubblico della Regione Basilicata
Dipartimento Agricoltura ;

VISTO il certificato Veterinario rilasciato dalla ASL di _____ dal quale si evince che
l'allevamento è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici;

PREMESSO che l'istante ha provveduto al versamento di € _____ in data _____
sul c/c 11973757 intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Ferrandina

AUTORIZZA

Il Sig. _____, come sopra generalizzato in qualità di
proprietario, al Pascolo sul territorio Comunale, per n. ___ capi , di cui n. ___ di età _____,
n. _____ di età _____ e n. _____ di età _____, per il periodo che va
dal _____ al _____, precisando che gli animali saranno custoditi
dal sig. _____ ed alle seguenti condizioni.

DIVIETI

- *Non è consentito il pascolo di capre*
- *E' vietato l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione o in rinnovazione o allo stato novellato o in quelle deperienti o percorsi da fuoco*
- *E' vietato l'esercizio del pascolo su terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno un anno dal verificarsi dall'evento;*
- *E' fatto divieto del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità;*
- *E' proibito introdurre al pascolo un numero di animali superiore a quello consentito*
- *E' proibito introdurre gli animali fidati in località diversa da quella concessa;*

- *E' fatto divieto ai fidatari o ai custodi degli animali abbacchiare le ghiande e portare in bosco strumenti da taglio o altri attrezzi che possano danneggiare le piante*

MODALITA' DI PASCOLAMENTO

- *l'esercizio del pascolo sul demanio comunale va esercitato previa autorizzazione dell'Ente;*
- *Nei terreni soggetti a pascolo il proprietario o l'affidatario degli animali deve sempre vigilare su questi*
- *E' consentito il pascolo senza custodia nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguata recinzione*
- *Il bestiame autorizzato al pascolo deve sempre essere identificabile, mediante sistemi certi di riconoscimento*
- *esercitare una vigile sorveglianza per la prevenzione e/o per la tempestiva segnalazione di eventuali incendi o di altro danneggiamento arrecato al bosco*
- *Nei terreni concessi a pascolo non possono essere sbarrati, con sistemi fissi, strade e viottoli*
- *I fidatari non possono in alcun caso fare uso del fuoco nel bosco, ma nel periodo loro fidato devono esercitare una vigile sorveglianza per la prevenzione e/o per la tempestiva segnalazione di eventuali incendi o di altro danneggiamento arrecato al bosco*

OBBLIGHI

- *Prima dell'ammissione degli animali al pascolo, il fidatario dovrà produrre al comune, il certificato veterinario (se non ha allegato copia all'istanza) dal quale risulti che il bestiame è immune da qualsiasi malattia infettiva e diffusa.*

SANZIONI

Per le violazioni accertate si applicano le sanzioni amministrative previste dal Regolamento attuativo approvato con D.C.R. n. 1085 del 23 Marzo 1999

CONTROLLI

I controlli circa il rispetto delle presenti norme sono demandati agli Organi di Polizia Urbana, al Corpo Forestale dello Stato e a tutti coloro in possesso della qualifica di polizia giudiziaria

Per quanto di competenza, copia della presente viene trasmessa

Al Comando della Polizia Municipale

Al Comando del Corpo Forestale dello Stato - Salandra

Ferrandina, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO